

Fascicolo ANAC n. 3628/2024

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di OMISSIS in merito alla corretta pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 dei dati relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti dal Comune (prot. ANAC n. 88283 del 25.07.2024)

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato richiesto di fornire chiarimenti in merito alla corretta pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 dei dati relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti dal Comune - si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata concerne la pubblicazione dei dati di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 concernenti gli incarichi di consulenza e collaborazione.

Tale disposizione richiede la pubblicazione delle *"seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:*

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato'.

Viene, inoltre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9-bis del d.lgs. n. 33/2013 secondo il quale le PP.AA. - titolari delle banche dati di cui all'Allegato B (tra cui è compresa la banca dati in esame) - hanno la possibilità di pubblicare i relativi dati mediante la banca dati (nel caso in esame, Anagrafe delle Prestazioni PerLaPa). In tal caso, l'adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto avviene mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti all'amministrazione titolare della banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale alla banca dati contenente i relativi dati. In ogni caso, la citata disposizione mantiene ferma la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

Anche nelle FAQ in materia di trasparenza (sezione art. 15), pubblicate sul sito istituzionale, si chiarisce che *“Le amministrazioni adempiono agli obblighi di pubblicazione in esame pubblicando i dati nella sottosezione “Consulenti e collaboratori” di AT oppure, avvalendosi dell’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti al DFP, titolare della Banca Dati Anagrafe delle prestazioni Unificata, assicurando l’inserimento nella predetta sottosezione del collegamento ipertestuale alla banca dati. Ciò è possibile stante la corrispondenza dei dati pubblicati in detta Banca dati e quelli dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013”.*

Alla luce di quanto esposto, si ritiene sufficiente, ai fini del corretto adempimento dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione del link alla banca dati Anagrafe delle prestazioni PerLaPa in cui i relativi dati risultano pubblicati. Resta ferma la possibilità per l’amministrazione di pubblicare anche sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

Si precisa, altresì, che agli obblighi indicati all’art. 15 si aggiunge quello relativo all’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, stabilito dall’art. 53, co. 14 del d.lgs. 165/2001 (cfr. delibera 1310/2016).

Quanto alla tempistica di pubblicazione, si ricorda che l’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che i dati sugli incarichi di consulenza o di collaborazione vadano pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso. Ciò è anche ribadito nelle FAQ in materia di trasparenza.

Tanto premesso, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza dell’11 settembre 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente